

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE " SAN CAMILLO ONLUS"



Art.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

Nel rispetto del D.Lgs. 117.2017 e s.m.i., del codice civile E della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore, è costituita, **L'Associazione denominata San Camillo ONLUS.**

L'Associazione San Camillo Onlus ha sede in Reggio di Calabria (RC), Via Fra Gesualdo Melacrinò 3/5

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

(STATUTO)

L'Associazione NLUS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'orientamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(FINALITA' ED ATTIVITA')

L'associazione esercita in via principale ed esclusiva le seguenti attività di interesse generale **per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche interventi concreti di utilità sociale sulla povertà e disagio sociale, culturale e psicologico.** In riferimento all'Art.5 del Codice del III° settore, introdotto con il D.Lgs.n.117/2017 e successive modifiche le attività sono quelle che fanno capo alle lettere **n.v.w.**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

Lettera **N.** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11.agosto 2014 n° 125 e successive modifiche.



Lettera **V**. Promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata, della cultura solidaristica e della promozione sociale.

Lettera **W**. Promozione e tutela dei diritti unani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluso le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui art.1, comma 266 legge 24 dicembre 2007, n° 24

L'Associazione non ha fini di lucro e opera nei settori dell'assistenza sociale, socio-culturale e socio- sanitaria, della formazione in campo socio-sanitario beneficenza, istruzione, formazione, Cultura, Musica, sport dilettantistico, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale e di tutela dei diritti civili. Scopo dell'Associazione è anche quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative di attività anche ricreative, che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati, ai disabili, agli anziani, ai bambini, ai migranti, ai profughi, alle persone private della loro libertà (detenuti) e alle altre persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Obiettivi precipui dell'Associazione sono:

- perseguire finalità di solidarietà sociale;
- sostenere tutte le donne, uomini maltrattanti e i minori di ogni condizione sociale, culturale ed economica, senza distinzione di razza, credo politico e/o religioso, vittime di violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica o economica, per il raggiungimento della propria libertà ed identità individuale;
- si propone di fare ricerca, divulgare informazione e favorire la prevenzione per aiutare e sostenere le donne, gli uomini maltrattanti, i minori, i disabili in difficoltà e vittime di violenza;
- Si propone di gestire un centro di ascolto al fine di effettuare un primo contatto telefonico con l'attivazione di un numero fisso dedicato e l'attivazione del numero 1522, con donne in difficoltà, uomini maltrattanti;
- Si propone di avviare gruppi di autoaiuto, di favorire i colloqui per rispondere ai bisogni immediati, dare sostegno e supporto, garantire consulenze professionali, psicopedagogiche, legali e dare informazioni tramite il supporto dell'Assistente Sociale;
- Si propone di operare creando una rete di collegamenti e di scambi con strutture ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, Associazioni ed Enti della cooperazione che abbiano finalità rivolte alla tutela delle donne vittime di violenza, uomini maltrattanti, minori in difficoltà e persone con disabilità.
- Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati;
- favorire l'inserimento progressivo di disabili nella società al fine di permettere loro



- una vita dignitosa;
- Aiutare le famiglie di malati e disabili;
 - Svolgere attività di assistenza ad anziani e bambini anche attraverso attività ricreative e culturali;
- Tutelare il diritto alla salute dei detenuti, garantire la piena applicazione del D. Lsg 230/99 e del D.P.C.M. 1 aprile 2008 di attuazione, attraverso ogni strumento ritenuto utile a tal fine; a crescere ed estendere le energie democratiche a sostegno del Diritto alla salute dei detenuti. Gli scopi sociali potranno essere raggiunti attraverso tutti gli strumenti ritenuti utili a tal fine come attività di studio, informazione, formazione e sensibilizzazione verso l'opinione pubblica su quello specifico tema, la promozione e la partecipazione ad incontri e congressi destinati sia agli operatori del settore, sia ai detenuti stessi fino all'assunzione di iniziative di denuncia e di solidarietà attiva, anche nel terreno giudiziario: ed ogni altra attività comunque utile allo scopo sociale.
- Realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;
 - Svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare;
 - Curare il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati;
 - Promuovere, sia direttamente, che indirettamente azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause dell'emarginazione sociale;
 - Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
 - Svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;
 - Mantenere un ruolo propulsivo verso le Istituzioni del territorio locale, regionale ed Europeo, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;
 - Perseguire l'obiettivo di promuovere la crescita integrale di migranti e profughi, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi;
 - Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi, esclusivamente nei confronti dei soggetti svantaggiati;
 - Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali e nei confronti dei soggetti svantaggiati;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D. Lgs. 4/12/1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre, avvalersi del supporto di

professionisti nonché aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



Art.4

(Soci-Criteri di ammissione e di esclusione)

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La domanda di ammissione a socio, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. In applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate in maniera gratuita.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione, senza alcun diritto di ripetizione delle quote già corrisposte. Le quote sono intrasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualità di socio si perde, senza diritto di ripetizione delle quote già corrisposte:

- a) Per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa di almeno due anni; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.



Art.5

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di Organismi Internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convezioni;
- g) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art.6

(ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario del Direttivo

Art.7

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) Definisce il programma generale annuale di attività;

- 
- c) Procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - d) Determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
 - e) Discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) Delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
 - g) Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le assemblee sono convocate, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta: (fax, e-mail, posta ordinaria, PEC) indicante il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno da trattare.

Ogni associato ha diritto ad un voto. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio.

L'assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.8

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea; Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) Elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- b) Elegge tra i propri componenti il Vice presidente e lo revoca;
- c) Nomina il Segretario del Direttivo;
- d) Delibera in ordine all'esclusione dei soci;

- e) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- g) Predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- h) Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: La relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti delle spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- i) Conferisce procure generali e speciali;
- j) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo



ART.9

(Il Presidente)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali, delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora questo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART.10

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio: predispone la relazione annuale, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo e, successivamente, all'assemblea per l'approvazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario del Direttivo coadiuva il Presidente; è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci; provvede al disbrigo della corrispondenza.

Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito; è consentito un rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate.



ART.11

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

ART.12

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art 8 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre ONLUS operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23/12/1997 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti i beni, utili e riserve ai soci.

ART. 11

For the purpose of this

the following provisions shall apply:

1. The following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

ART. 12

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

the following provisions shall apply to the

ART.13

(Norma finale)

Il presente statuto deve essere osservato come Atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente

Iaria Tiziana

ART.14

(NORMA TRANSITORIA)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art.104 del R. Lgs.117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L. n°. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs.117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti tra i TERZU, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'Iscrizione al Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Il Presidente

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione "SAN CAMILLO - ONLUS", ne integra e modifica il vigente statuto.

Iaria Tiziana

1-4 FEB 2022

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Calia)

